



IN COLLABORAZIONE CON



Monitor
legislativo

CON IL SUPPORTO DI



www.4manager.org


Il Pacchetto Energia Pulita

L'evoluzione del mercato elettrico italiano

La nuova Direttiva per uno sviluppo efficiente delle fonti rinnovabili

Andrea ANDREUZZI – Politiche Industriali

Confindustria



Indice

1. La Nuova Direttiva sulle Fonti Rinnovabili:

- *Target FER 2030: Obiettivi europei e Declinazione in ambito nazionale;*
- *Supporto alle rinnovabili: Sistemi attivabili, pianificazione e diversificazione territoriale;*
- *Sistemi di mercato: Power Purchase Aggrement(PPA), Garanzie d'Origine e CIC;*
- *Autorizzazioni: Procedure e tempistiche;*
- *Generazione rinnovabile diffusa: Prosumer e Renewable Energy Community (REC);*

2. Potenziali della transizione low carbon italiana:

- *Filiera industriale delle rinnovabili: Mappatura attuale e potenziali di crescita;*
- *Effetti misure 2030: Promozione, mercato, bolletta e relazioni competitive*

Indice

1. La Nuova Direttiva sulle Fonti Rinnovabili:

- *Target FER 2030: Obiettivi europei e Declinazione in ambito nazionale;*
- *Supporto alle rinnovabili: Sistemi attivabili, pianificazione e diversificazione territoriale;*
- *Sistemi di mercato: Power Purchase Aggrement(PPA), Garanzie d'Origine e CIC;*
- *Autorizzazioni: Procedure e tempistiche;*
- *Generazione rinnovabile diffusa: Prosumer e Renewable Energy Community (REC);*

2. Potenziali della transizione low carbon italiana:

- *Filiera industriale delle rinnovabili: Mappatura attuale e potenziali di crescita;*
- *Effetti misure 2030: Promozione, mercato, bolletta e relazioni competitive*

TARGET FER 2030: Obiettivi europei e declinazione nazionale

ARTICOLO 3.1
RED II

TARGET
2030

Gli Stati membri provvedono collettivamente a far sì che la **quota di energia da fonti rinnovabili** nel consumo finale lordo di energia **dell'Unione** nel **2030** sia almeno pari al **32%** (Possibile revisione nel 2023).

ALLEGATO I_A
GOVERNANCE
REGULATION

BURDEN
SHARING
ITALIA

TARGET
30%

CONSUMI
FINALI FER
33,1M Tep

EMISSIONI
EVITATE*
28,9 M Ton CO2


FER-ELETTRICHE
55,4%
16,1 MTEP

FER-TRASPORTI
21,6%
2,3 MTEP

FER-TERMICHE
33,0%
14,7 MTEP

PRODUZIONE

FER SETTORE ELETTRICO 2017: 113,1 TWh 2030: 186,8 TWh (+73,7 TWh)



* Per valutare le emissioni evitate si è considerato un coefficiente di emissione pari a 2,41 tCO2/tep (gas naturale).

Fonte: Elaborazioni Confindustria su dati SEN e PNIEC




SUPPORTO ALLE RINNOVABILI: Sistemi di sostegno attivabili

I regimi di sostegno per l'integrazione delle fonti rinnovabili nel mercato dell'energia elettrica devono essere basati su criteri di mercato, tenendo conto degli eventuali costi di integrazione del sistema e della stabilità della rete, e definiti sotto forma di integrazione economica sul prezzo (feed in premium), con possibili deroghe per impianti di piccola taglia e i progetti pilota.

ARTICOLO 4.2 RED II SUPPORTO FONTI RINNOVABILI

LCOE FER



Fonte: Elaborazioni Confindustria su dati tavolo De-carbonizzazione dell'economia - Presidenza del Consiglio dei Ministri

SUPPORTO ALLE RINNOVABILI: Sistemi di sostegno attivabili

Il sostegno è concesso con modalità aperte, trasparenti e non discriminatorie (**tender neutrali**), con possibili deroghe (impianti di piccola taglia e progetti pilota).

Si possono **limitare le procedure di gara a determinate tecnologie** in funzione:


- a) Del **potenziale di lungo termine** di una particolare tecnologia;
- b) Della necessità di **diversificazione**;
- c) Dei **costi di integrazione** della rete;
- d) Dei **vincoli di rete** e la stabilità della rete;
- e) Della necessità di evitare distorsioni sui mercati delle materie prime (biomassa).

ARTICOLO 4.4
RED II

SUPPORTO
TECNOLOGIE
SPECIFICHE

EVOLUZIONE ATTESA LCOE

Fonte: Elaborazioni Confindustria



SUPPORTO ALLE RINNOVABILI: Pianificazione incentivi

ARTICOLO 6.3
RED II

PIANIFICAZIONE DEI TENDER

Gli Stati membri pubblicano un calendario a lungo termine che anticipi i previsti stanziamenti di sostegno e copra, come riferimento, almeno i cinque anni successivi o, in caso di vincoli di pianificazione di bilancio, i tre anni successivi, compresi, se del caso, il calendario indicativo, la frequenza dei bandi di gara, la capacità prevista e il bilancio previsto o il sostegno unitario che si prevede di allocare, nonché le tecnologie ammesse a beneficiarne, se applicabile. Il suddetto calendario è aggiornato su base annuale o, se necessario, per riflettere gli sviluppi recenti del mercato o la prevista allocazione del sostegno.

ARTICOLO 6.1
RED II

MAGGIORE STABILITÀ REGOLATORIA

Fatti salvi gli adattamenti necessari per conformarsi agli articoli 107 e 108 TFUE, gli Stati membri provvedono affinché il livello e le condizioni del sostegno concesso ai progetti relativi alla produzione di energia rinnovabile non subiscano revisioni tali da incidere negativamente sui diritti conseguiti e minare la sostenibilità economica dei progetti che già beneficiano del sostegno.

N.B. TAGLIA-BOLLETTE 2014

Lo spalma incentivi prevedeva due opzioni per la rimodulazione degli incentivi (su 24 o su 20 anni) oppure un taglio in base alla potenza dell'impianto.



SUPPORTO ALLE RINNOVABILI : Diversificazione territoriale

ARTICOLO 5
RED II

APERTURA
TRANSNAZIONALE
SUPPORTO

Gli Stati membri hanno il diritto di decidere in che misura sostenere l'energia elettrica da fonti rinnovabili prodotta in un altro Stato membro.

Le quote indicative di nuova capacità possono ammontare, in ciascun anno, almeno al 5 % tra il 2023 e il 2026 e almeno al 10 % tra il 2027 e il 2030 o, se inferiore, al livello di interconnettività degli Stati membri interessati in un anno.

ARTICOLO 4.4
RED II

DIVERSIFICAZIONE
TERRITORIALE

Possono essere istituiti meccanismi tesi a garantire la diversificazione regionale in termini di diffusione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, in particolare per garantire un'integrazione del sistema efficiente in termini di costi.

DISLOCAZIONE TERRITORIALE IMPIANTI RINNOVABILI

FOTOVOLTAICO




EOLICO



IDROELETTRICO



GEOTERMIA E
BIOENERGIE



DISTRETTI INDUSTRIALI




SISTEMI DI MERCATO: Power Purchase Agreement (PPA)

Gli Stati membri descrivono le politiche e le misure tese ad agevolare il ricorso agli accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili nei loro piani nazionali integrati per l'energia e il clima e nelle relazioni sullo stato di avanzamento ai sensi del Regolamento (UE) 2018/1999.

ARTICOLO 15.8
RED II

CONTRATTI DI
LUNGO TERMINE

PPA FISICO OFF GRID




Il **PPA fisico** è detto **off-grid** in caso la produzione e il consumo di energia elettrica siano sviluppati on site a valle della cabina della rete di trasporto pubblica.

POSSIBILI FORME DI PRICING


- **fisso** (*contract for difference, upper/lower limits, cap & floor*);
- **flessibile** (*profit/loss sharing, discount to market*);
- **Integrato** (*bundle puro o per prodotti complementari*).

PPA FISICO ON GRID



Il **PPA fisico** è detto **on-grid** o *sleeved*, in caso non vi sia una diretta connessione ma gli *asset* siano connessi alla stessa area della rete di trasporto (*near site*). L'acquirente privato stipula un contratto con il produttore per la produzione dell'energia, in cui è esplicitato il prezzo del PPA, e un secondo contratto con una utility per il trasporto della stessa fra i due siti, in cui è esplicitato il compenso per la gestione del trasferimento (*sleeving fee*).

PPA VIRTUALE



Il **PPA** è detto **virtuale** quando una struttura finanziaria replica gli effetti di un PPA fisico, senza *sleeving fee* e con trasferimento di GOs (Garanzie d'Origine). Il produttore (consumatore) vende (compra) a mercato l'energia elettrica e trasferisce, se positivo (negativo), il differenziale di prezzo rispetto a quanto definito nel PPA al compratore (produttore).

SISTEMI DI MERCATO: Garanzie d'Origine

ARTICOLO 19.2
RED II

GARANZIE D'ORIGINE (GO)

Uno Stato può decidere di non conferire le GO agli impianti che ricevono incentivi, oppure rilasciarle e annullarle immediatamente, ma se le fornisce deve tenere adeguatamente conto del valore di mercato della garanzia di origine nel sistema di promozione. Ciò è verificato nei casi seguenti:

- a) il sostegno è concesso mediante una gara o un sistema di certificati verdi;
- b) il valore delle garanzie è considerato dal punto di vista amministrativo;
- c) le garanzie di origine non sono rilasciate direttamente al produttore, bensì a un fornitore o un consumatore che acquista energia da fonti rinnovabili.



La Garanzia di Origine (GO) è una **certificazione** rilasciata dal GSE che **attesta l'origine rinnovabile** delle fonti utilizzate dagli impianti. In Italia dal **1 gennaio 2013**, le **imprese di vendita** di energia hanno l'**obbligo** di **annullare annualmente** una **quantità di GO pari all'energia elettrica venduta come rinnovabile**.

I titoli vengono rilasciati mensilmente e **scadono dopo un anno** dalla produzione di energia elettrica cui si riferiscono e, al più tardi, il **31 marzo dell'anno successivo**. Il GSE organizza **5 Aste annuali** per le GO degli impianti che si avvalgono del **Ritiro Dedicato** (D.Lgs. 387/2003), dello **Scambio sul Posto** (Delibera 74/08) e di **incentivi onnicomprensivi** (CIP 6/92 e TO) e le GO sono scambiate sul **mercato organizzato dal GME** (valore di circa **0,8-1,2 €/MWh** a seconda della tecnologia).

Per non penalizzare i PPA on site le Garanzie dovrebbero essere riconosciute su tutta l'energia prodotta dall'impianto e non solo su quella immessa sulla rete pubblica.

SISTEMI DI MERCATO: Certificati di Immissione In Consumo (CIC)

Ogni Stato membro fissa un obbligo in capo ai fornitori di carburante per assicurare che entro il 2030 la quota di energia da fonti rinnovabili sia almeno il **14%** del consumo finale di energia nel settore dei trasporti.

ARTICOLI 25-26-27
RED II

TARGET FER
TRASPORTI

I Biocarburanti devono essere avanzati almeno per lo 0,2% nel 2022, l'1% nel 2025 e il 3,5% nel 2030. Quelli tradizionali sono limitati al valore raggiunto dallo Stato nel 2020, per un massimo del 7%. Mentre quelli prodotti da oli da cucina usati e grassi animali sono limitati all'1,7%. Inoltre la quota di biocarburanti a elevato rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni non deve superare il livello del 2019 e diminuire dal 31 dicembre 2023 fino a raggiungere lo 0% nel 2030.

Al fine di dimostrare il rispetto delle quote minime di cui all'articolo 25, paragrafo 1:

ARTICOLO 27.2
RED II

FATTORE
MULTIPLICATIVO

- a) la quota dei biocarburanti avanzati (allegato IX) può essere considerata come il doppio del suo contenuto energetico;
- b) la quota di energia elettrica da fonti rinnovabili è pari a 4 volte il suo contenuto energetico se fornita a veicoli stradali e 1,5 se fornita al trasporto ferroviario;
- c) il contributo dei biocarburanti forniti nel settore dell'aviazione e dei trasporti marittimi è ottenuto moltiplicando per 1,2 volte il loro contenuto energetico.

N.B. Per verificare l'assolvimento dell'obbligo sui trasporti sono stati istituiti i **Certificati di Immissione in Consumo (CIC)**, rilasciati dal GSE (ogni CIC corrisponde a 10 Gcal). Si può stimare il valore dei CIC pari a **300€/CIC**, mentre il **biometano** è incentivato con CIC da **375€** l'uno (30,5 €/MWh) dal **DM MiSE 02.03.2018**.

SISTEMI DI MERCATO: Bioenergie

ARTICOLO 29.1 RED II	CRITERI DI SOSTENIBILITÀ BIOENERGIE	<u>Devono essere rispettati appositi criteri di sostenibilità</u> per gli <u>impianti da biomassa</u> con una <u>potenza termica nominale totale pari o superiore a 20 MW</u> , ridotto a <u>2 MW</u> nel caso di <u>combustibili gassosi</u> da bioenergie.
ARTICOLO 29.10 RED II	RIDUZIONE GAS SERRA BIOENERGIE	La <u>riduzione delle emissioni di gas a effetto serra</u> è pari almeno al <u>70%</u> per l' <u>energia elettrica</u> da <u>biomassa</u> usati negli <u>impianti in funzione</u> dal <u>1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2025</u> e all' <u>80%</u> per gli <u>impianti in funzione dal 1° gennaio 2026</u> .
ARTICOLO 29.11 RED II	PRODUZIONE ELETTRICA DA BIOMASSA	Gli impianti di <u>potenza termica totale superiore a 50 MW</u> devono essere in <u>cogenerazione ad alto rendimento</u> , avere un sistema di <u>cattura e stoccaggio della CO2</u> oppure, in caso di sola produzione elettrica, applicare le Best Available Technologies. Gli impianti con <u>potenza totale superiore a 100 MW</u> , in caso di sola produzione elettrica, devono comunque raggiungere un <u>efficienza energetica netta almeno pari al 36 %</u> .

N.B. La **Legge Europea 2018** ha abrogato l'estensione del periodo di incentivazione per gli impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi definite dalla legge di Bilancio 2016.



AUTORIZZAZIONI: Procedure e Tempistiche (1/2)

ARTICOLO 16.1
RED II

ONE STOP SHOP

Gli Stati membri istituiscono o designano uno o più sportelli che guidano e assistono il richiedente nell'intera procedura amministrativa, dalla presentazione della domanda di autorizzazione sino all'esito della procedura autorizzativa.

La procedura copre le pertinenti autorizzazioni a costruire, revisionare la potenza e gestire impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e le opere necessarie per la relativa connessione alla rete.

ARTICOLO 16.4
RED II

TEMPI AUTORIZZAZIONI

La procedura autorizzativa non può superare un periodo di due anni per le centrali elettriche, comprese tutte le pertinenti procedure delle autorità competenti. Ove debitamente giustificato in ragione di circostanze straordinarie, il periodo può essere prorogato fino ad un ulteriore anno.

La procedura autorizzativa non può durare più di un anno per gli impianti con una capacità elettrica inferiore a 150 kW. Ove debitamente giustificato in ragione di circostanze straordinarie, il periodo può essere prorogato fino a un ulteriore anno.



AUTORIZZAZIONI: Procedure e Tempistiche (2/2)

ARTICOLO 16.6
RED II

**PROCEDURE
SEMPLIFICATE PER
IL REPOWERING**

Gli Stati membri facilitano la revisione della potenza degli impianti esistenti rinnovabili garantendo una procedura autorizzativa semplificata e rapida dalla durata massima di un anno. Se il progetto incide in modo sostanziale sulla rete o sulla capacità, sulle dimensioni o sulla prestazione iniziali dell'impianto, il periodo di un anno può essere prorogato fino a un anno.

ARTICOLO 17.1
RED II

**SEMPLICE
NOTIFICA PICCOLI
IMPIANTI**

Gli Stati membri istituiscono una procedura di notifica semplice al gestore del sistema di distribuzione per la connessione alla rete di impianti o unità di produzione aggregate di autoconsumatori di energia rinnovabile e di progetti pilota con una potenza pari o inferiore a 10,8 kW.

Entro un periodo di tempo limitato dalla notifica, il gestore del sistema di distribuzione può rifiutare la connessione alla rete richiesta o proporre un punto alternativo di connessione alla rete per giustificati motivi di sicurezza o di incompatibilità tecnica dei componenti del sistema.

In caso di decisione positiva da parte del gestore del sistema di distribuzione, o in mancanza di una decisione da parte del gestore del sistema di distribuzione entro un mese dalla notifica, l'unità di produzione può essere collegata.



GENERAZIONE RINNOVABILE DIFFUSA: Prosumer (1/2)

ARTICOLO 2.14
RED II

AUTO
CONSUMATORE
RINNOVABILE

Un auto-consumatore è un cliente finale che, in propri siti e entro confini definiti o, se consentito dallo Stato membro, in altri siti, produce energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo e può immagazzinare o vendere l'energia autoprodotta purché, tali attività non costituiscano l'attività principale.

ARTICOLO 21.2
RED II

DIRITTI DEI
PROSUMER

- non devono essere soggetti:
 - i) in relazione all'energia elettrica scambiata con la rete, che consumano o vi immettono, a procedure e oneri discriminatori o sproporzionati e oneri di rete che non tengano conto dei costi;
 - ii) in relazione all'energia elettrica che rimane nella loro disponibilità a procedure discriminatorie o sproporzionate e a oneri o tariffe;
- possono installare e gestire sistemi di stoccaggio abbinati agli impianti a fini di autoconsumo senza essere soggetti a duplici oneri comprese le tariffe di rete, per l'energia immagazzinata che rimane nella loro disponibilità;
- mantengono i loro diritti e obblighi in quanto consumatori finali;
- ricevono una remunerazione se del caso anche mediante regimi di sostegno, per l'energia che immettono nella rete che corrisponda al valore di mercato e possa tener conto del valore a lungo termine per la rete, l'ambiente e la società.

GENERAZIONE RINNOVABILE DIFFUSA: Prosumer (2/2)

Gli Stati membri possono applicare oneri e tariffe non discriminatori in relazione all'energia autoprodotta che rimane nella disponibilità degli autoconsumatori, se:

ARTICOLO 21.3
RED II

ONERI ENERGIA AUTOPRODOTTA

- (a) l'energia elettrica autoprodotta da fonti rinnovabili è beneficiaria di regimi di sostegno, solo se ciò non pregiudichi la sostenibilità economica del progetto;
- (b) dal 1° dicembre 2026, se la quota complessiva di impianti in autoconsumo supera l'8 % della potenza elettrica totale e se dimostrato (analisi costi-benefici Autorità) che l'esenzione ha comportato un significativo onere sul sistema oppure crea un incentivo sproporzionato rispetto ai costi e che sarebbe impossibile minimizzare tale onere altre misure ragionevoli;
- (c) se l'energia elettrica rinnovabile è autoprodotta in impianti con una potenza elettrica totale installata superiore a 30 kW.

ARTICOLO 21.4
RED II

CONDOMINI RINNOVABILI

Gli auto-consumatori di energia rinnovabile nello stesso edificio, compresi condomini, sono autorizzati a esercitare collettivamente le attività e a organizzare tra di loro lo scambio dell'energia prodotta presso il loro sito o i loro siti.

ARTICOLO 21.5
RED II

APERTURA GESTIONE IMPIANTI

L'impianto dell'auto-consumatore di energia rinnovabile può essere di proprietà di un terzo o gestito da un terzo (installazione, esercizio, gestione dei contatori e manutenzione), purché il terzo resti soggetto alle istruzioni dell'auto-consumatore. Il terzo non è di per sé considerato un auto-consumatore di energia rinnovabile.

GENERAZIONE RINNOVABILE DIFFUSA: REC

ARTICOLO 2.16
RED II

COMUNITÀ DI
ENERGIA
RINNOVABILE
(REC)

- a) si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonoma e controllata da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti rinnovabili;
- b) Presenta azionisti o membri quali persone fisiche, PMI o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali (la partecipazione delle imprese private non deve costituire l'attività principale);
- c) Ha l'obiettivo principale di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari;

ARTICOLO 22
RED II

DIRITTI DELLE
COMUNITÀ

Le Comunità di Energia Rinnovabile hanno il diritto di:

- a) produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia rinnovabile anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile;
- b) scambiare, all'interno della stessa comunità, l'energia rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute da tale comunità produttrice/consumatrice di energia rinnovabile, fatti salvi gli altri requisiti previsti e il mantenimento dei diritti e degli obblighi dei membri come clienti;
- c) accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica appropriati direttamente o mediante aggregazione, in modo non discriminatorio.

Indice

1. La Nuova Direttiva sulle Fonti Rinnovabili:

- *Target FER 2030: Obiettivi europei e Declinazione in ambito nazionale;*
- *Supporto alle rinnovabili: Sistemi attivabili, pianificazione e diversificazione territoriale;*
- *Sistemi di mercato: Power Purchase Aggrement(PPA), Garanzie d'Origine e CIC;*
- *Autorizzazioni: Procedure e tempistiche;*
- *Generazione rinnovabile diffusa: Prosumer e Renewable Energy Community (REC);*

2. Potenziali della transizione low carbon italiana:

- *Filiera industriale delle rinnovabili: Mappatura attuale e potenziali di crescita;*
- *Effetti misure 2030: Promozione, mercato, bolletta e relazioni competitive*

FILIERA INDUSTRIALE DELLE RINNOVABILI: Mappatura

ANALISI DIRETTA

MAPPATURA CONFINDUSTRIA

	Fotovoltaico	FER ELETTRICHE 2016	
	Eolico	Aziende	32
	Solare termodinamico	Fatturato	1.050 M€
	Bioenergie	Dipendenti	3.500
	Idroelettrico	Impianti	712
	Geotermico		

ANALISI INDIRETTA

CLASSIFICAZIONI MERCEOLOGICHE (NC8*)

FILIERA FER AL 100%	2015	2016	2017	'16 vs '15	'17 vs '16
MERCATO INTERNO	3.539	3.442	3.552	-2,70%	3,20%
FATTURATO TOTALE	4.544	4.444	4.636	-2,20%	4,30%
ESPORTAZIONI	2.138	2.124	2.233	-0,70%	5,10%
IMPORTAZIONI	1.133	1.122	1.149	-1,00%	2,40%
BILANCIA COMMERCIALE	1.005	1.002	1.084	-0,30%	8,20%
FILIERA FER NON AL 100%	2015	2016	2017	'16 vs '15	'17 vs '16
ESPORTAZIONI	12.165	12.066	12.876	-0,80%	6,70%
IMPORTAZIONI	7.025	7.244	7.861	3,10%	8,50%
BILANCIA COMMERCIALE	5.141	4.823	5.015	6,20%	4,00%
FILIERA FER ALLARGATA	2015	2016	2017	'16 vs '15	'17 vs '16
FATTURATO TOTALE	5.315	5.167	5.388	-2,80%	4,30%
ESPORTAZIONI	3.963	3.934	4.164	-0,70%	5,90%
IMPORTAZIONI	2.187	2.209	2.328	1,00%	5,40%
BILANCIA COMMERCIALE	1.776	1.725	1.836	-2,90%	6,40%

ANALISI CAMPIONE CENSITO

	Campione 2016	Totale 2016	Quota censita su totale
Fatturato filiera in senso stretto	793	4.444	17,8%
15% Bilancia commerciale elettromeccanica	-	723	-
Fatturato filiera allargata	793	5.167	15,3%


+ NC8: Nomenclatura combinata utilizzata per la classificazione delle merci nei paesi dell'Unione Europea nelle rivelazioni del commercio estero.

Fonte: Elaborazioni Confindustria e Anie Rinnovabili




FILIERA INDUSTRIALE ITALIANA DELLE RINNOVABILI: Potenziali

INVESTIMENTI PASSATI



INVESTIMENTI FUTURI



INVESTIMENTI
5.681 MIn €/a
2019 - 2030

Produzione (cumulato MIn €)	Occupazione (cumulato '000 ULA)	Valore aggiunto (cumulato MIn €)
113.570	321	34.288

Fonte: Elaborazioni Confindustria su dati BNEF e MiSE




EFFETTI MISURE 2030: Incentivazioni


GRANDI IMPIANTI (>1MW)		ALTRO	PICCOLI IMPIANTI (<1 MW)	
PPA PRIVATI CON CREAZIONE DI UNA PIATTAFORMA GESTITA DAL GME	CONTRATTI PER DIFFERENZA "A DUE VIE"	TARIFE AD HOC O CONTRIBUTI ALL'INVESTIMENTO PER TECNOLOGIE INNOVATIVE	AUTOCONSUMO	PRODUZIONE
SI PREVEDE UNA PARTECIPAZIONE PUBBLICA AI PPA ATTRAVERSO GREEN PUBLIC PROCUREMENT E PROCEDURE CONSIP	DEFINIZIONE TARIFFA CON ASTE RICONOSCIMENTO (RESTITUZIONE) DELTA TRA TARIFFA E PREZZO DI MERCATO POSITIVA (NEGATIVA)	INDIVIDUAZIONE AREE REGIONI A VOCAZIONE ENERGETICA	NO ONERI VARIABILI SU ELETTRICITA' AUTOPRODOTTA E AUTOCONSUMATA PER PROSUMER E COMUNITA' (CONDOMINI)	DETRAZIONI FISCALI FV<20 kW
		BURDEN SHARING REGIONALE OBIETTIVI 2030	PREMIO ACCUMULI CON SCAMBIO SUL POSTO	TARIFFA OMNICOMPRESIVA (P<250 kW)
IMPIANTI ESISTENTI			POTENZIAMENTO OBBLIGHI FER IN EDIFICI NUOVI (50%) E PROGRESSIVA ESTENSIONE PER EDIFICI ESISTENTI DEL SETTORE TERZIARIO E INDUSTRIALE	IMPIANTI A REGISTRO
PROCEDURE SEMPLIFICATE (ES. VIA) PER REVAMPING E REPOWERING VALUTANDO DIFFERENZE ANTE E POST OPERAM				ESTENSIONE DELLA PORTATA MODELLO UNICO (ORA PER FV<20kW) E PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (ORA PER PICCOLE POTENZE)
CREAZIONE LIMITI E CONDIZIONI PER INTERVENTI ATTUABILI CON MERA COMUNICAZIONE			PREMIO SOSTITUZIONE AMIANTO	TARIFFE PER PRODUZIONE COMBIATA DI ENERGIA E CALORE E RECUPERO SCARTI PRODUTTIVI
AZIONI DI COMUNICAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE				POSSIBILE AGGREGAZIONE IMPIANTI PER OTTENERE INCENTIVI ENERGIA PRODOTTA
ASTE PER CONCESSIONI IDROELETTRICHE CORRELATE A RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI ASSICURANDO LA CAPACITA' UTILE DI INVASO E AUMENTANDO LA PRODUCIBILIA'. REGOLE OMOGENEE A LIVELLO NAZIONALE IN MATERIA DI CANONI E SEMPLIFICAZIONI PROCEDURALI (VALUTAZIONI AMBIENTALI, PAESAGISTICHE, CONCESSIONI DERIVAZIONE E ESECUZIONE LAVORI)				

EFFETTI MISURE 2030: Incentivazioni

IPOTESI 1: PUN 2030 - 40€/MWh



IPOTESI 2: PUN 2030 - 70€/MWh




Fonte: Confindustria




EFFETTI MISURE 2030: Mercato

ORE FORMAZIONE PUN 2017



ESEMPIO PREZZI ZONALI *



* Zona Sicilia

Fonte: Elaborazioni Confindustria, GME, RSE, Terna




** Deroche per impianti di potenza inferiore a 400 kW e per progetti dimostrativi.




EFFETTI MISURE 2030 : Bolletta e relazioni competitive

PROIEZIONI BOLLETTA ELETTRICA MEDIA



CONFRONTO INTERNAZIONALE COSTI ENERGIA



Fonte: Confindustria



Monitor
legislativo

Il Pacchetto Energia Pulita
L'evoluzione del mercato elettrico italiano

Grazie per l'attenzione!

Andrea Andreuzzi

Politiche Industriali, Settore Energia

Confindustria - Viale dell'Astronomia, 30 Roma

Email. a.andreuzzi@confindustria.it

Tel. 065903374

Cell. 3404751540

